



STATUTO
ACONDROPLASIA INSIEME PER CRESCERE ONLUS - ETS

ART. 0) PREMESSA

Lo Statuto attuale dell'associazione (recante i requisiti Onlus di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997) rimarrà in vigore fino a quando, in base alla disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e come ulteriormente chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.13 del 31.05.2019, all'associazione continuerà ad applicarsi il regime Onlus di cui al D. Lgs. n. 460 del 1997.

Pertanto, l'efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al D. Lgs. n. 117 del 2017 è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del D. Lgs. n. 117 del 2017.

Art. 1.

(Costituzione - Denominazione – Sede – Durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione:

"ACONDROPLASIA INSIEME PER CRESCERE ONLUS -ETS", da ora in avanti denominata *"associazione"*, con sede legale nel Comune di Aprilia (LT). L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2.

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche collaborando con analoghe strutture, affrontando le problematiche sociali e sanitarie delle persone con Acondroplasia, e in generale di tutte le condizioni dove è presente la bassa statura, sostenendone il percorso di vita in tutti i suoi aspetti mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore,

avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- 1) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 5 lett. a) Dlgs 117/17. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà creare una rete di consulenti esperti ed erogare consulenze in ambito psicologico, pedagogico-educativo, ortopedico, riabilitativo, psicomotorio, sportivo, terapia occupazionale, lavorativo, organizzare iniziative di formazione e/o informazione rivolta a tutti i soggetti coinvolti nel percorso di vita della persona con acondroplasia e/o bassa statura (genitori, famigliari, volontari, operatori sociali, operatori educativi, insegnanti e docenti, tecnici sportivi e ogni altra figura pertinente) al fine di diffondere una cultura rivolta all'integrazione delle persone con Acondroplasia e/o persone con bassa statura. L'Associazione faciliterà contatti e scambio di esperienze, relative ad accoglienza, cura, riabilitazione, tra genitori e caregiver di persone con Acondroplasia o tra persone con Acondroplasia. L'Associazione potrà inoltre realizzare ogni iniziativa e servizio finalizzati a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità come previsto dalla legge 328/00 commi 1 e 2, dalla legge 104/9 e alla legge 22 giugno 2016, n. 122 e successive modificazioni anche in riferimento ai compiti sociali ed educativi delle famiglie.
- 2) ai sensi dell'art. 5 lett. h) Dlgs 117/17 sostegno e realizzazione di attività di ricerca scientifica sulla prevenzione e il trattamento dell'Acondroplasia, in collaborazione con gli enti scientifici accreditati.
- 3) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, come da art. 5 lett. i) Dlgs 117/17. In particolare l'Associazione potrà organizzare attività culturali, artistiche o ricreative finalizzate a diffondere la conoscenza dell'Acondroplasia presso la popolazione e rimuovere pregiudizi e ostacoli all'ottimale integrazione delle persone con acondroplasia e di bassa

statura, realizzando così i Diritti dell'Uomo previsti dalla Costituzione Italiana.

- 4) Ai sensi dell'art. 5 lett. k) Dlgs 117/17 organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. In particolare l'Associazione, al fine di promuovere l'indipendenza e l'autonomia di persone con acondroplasia, potrà organizzare e gestire viaggi e soggiorni sia in Italia che all'estero, organizzare e gestire camp estivi e invernali.
- 5) Ai sensi dell'art. 5 lett. t) Dlgs 117/17 organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche. In particolare l'Associazione potrà organizzare attività sportive dilettantistiche per le persone con acondroplasia, rivolgendo particolare attenzione allo sport paralimpico, anche in collaborazione con altre società sportive e/o Federazioni Nazionali e Enti di Promozione Sportiva. Potrà inoltre diffondere la cultura dello sport paralimpico all'interno di scuole di tutti gli ordini e gradi.
- 6) ai sensi dell'art. 5 lett. u) Dlgs 117/17, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 7) ai sensi dell'art. 5 lett. w) dell'art. 5 Dlgs 117/17, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà organizzare iniziative di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità, in particolare con Acondroplasia, ed erogare consulenze orientative di ambito legale per l'esercizio dei diritti delle persone con disabilità e altre forme di svantaggio.
- 8) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5 lett. z) Dlgs 117/17. L'Associazione potrà realizzare progetti finalizzati alle attività di interesse generale di cui ai punti precedenti anche contribuendo a progetti di

qualificazione sociale di beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata;

L'associazione potrà svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, *attività di terzo tipo* e quelle di *interesse generale, secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche *attività di raccolta fondi*, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione e erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

(Ammissione degli associati)

Possono diventare associati dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

La *domanda di ammissione a socio* deve essere presentata al Consiglio Direttivo, e dovrà contenere:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica;


- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- il consenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, secondo criteri *non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La *deliberazione di ammissione* deve essere comunicata all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il *rigetto* della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato



specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Lo stato di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di eleggere le cariche sociali e di essere eletti nelle stesse e di svolgere le attività comunemente concordate;
- di frequentare i locali dell'associazione;
- di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni;
- di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'associazione;
- di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni dell'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare e di far rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria disponibilità verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è *rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile*.
- tenere comportamenti corretti, anche in riferimento ai rapporti con altri associati, tali da non recare danni patrimoniali, morali o di immagine all'associazione.

I rapporti tra l'associazione e i soci sono improntati ai principi di tutela dei diritti inviolabili della persona e di garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde:

- a) per *morte*;
- b) per *recesso*;

c) per *esclusione*.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha *effetto* immediato.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono *rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti gravi e/o scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, o in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque hanno cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Art. 6

(Volontari)

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 7

(Sostenitori)

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 8

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 9

(Organi Sociali e Cariche Elettive)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto o se reso obbligatorio dal raggiungimento dei parametri previsti dalla normativa vigente;
- e) Il Revisore dei conti, laddove eletto o reso obbligatorio dal raggiungimento dei parametri previsti dalla normativa vigente;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 (Assemblea)

Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente o, in sua assenza dal vicepresidente, e la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, e/o tramite pubblicazione sul sito internet associativo.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;



- Agenda dell'
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 5;
 - delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
 - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro associato anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato può rappresentare fino ad un numero massimo di tre deleghe.

Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro Organo sociale. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario stesso.

Art. 11

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere realizzate in videoconferenza.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare per dimissioni, esclusione o recesso di uno o più consiglieri le sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo vengono effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio e devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

Art. 12

(Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
E' eletto dai componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del

Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno, di cui una per la predisposizione del Bilancio o rendiconto economico e della relazione d'esercizio.

affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

(Organo di controllo)

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



Art. 14

(Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 15

(Patrimonio, esercizio sociale e bilancio)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione a calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dallo stesso Organo.
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dall'Organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone motivata richiesta al Consiglio Direttivo che la esaminerà entro 30 giorni.

Art. 17

(Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni)


In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i

soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del Dlgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale a norma del'art. 9, comma 1, del D.lgs 117/2017.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 18

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.



AGENZIA DELLE ENTRATE DI LATINA - U.T. DI LATINA 3
Registrato il presente atto il 04 NOV 2020 n. 3586 Sene...
Versati € 625 (Euro) per la trascrizione
di cui € per il DIRETTORE TITOLARE

Baliotto Carlo
